







Comunità Montana Alta Val Tanaro

LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

DELIBERE E REGOLAMENTI LOCALI

ALTO
BAGNASCO
BRIGA ALTA
CAPRAUNA
GARESSIO
NUCETTO
ORMEA
PERLO
PRIOLA



Rev.00 - 2008









Legislazione nazionale e regionale

1 - RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	1
1.1 - LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE"	7
2 - RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	
2.1 - LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N. 7 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2004, N. 7/R	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2004, N. 8/R	38
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 OTTOBRE 2004, N. 9/R	. 45

Delibere e Regolamenti locali

- 1.1 Convenzione per la gestione del Servizio associato di Protezione Civile
- 1.2 Delibera di approvazione del Piano di P.C.

Legislazione nazionale e regionale

1 - Riferimenti normativi nazionali

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2005

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (Ordinanza n. 3464)

DECRETO 6 giugno 2005

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

DPR 6 febbraio 2004, n.76

Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

LEGGE 6 novembre 2003, n. 300

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

DECRETO 21 ottobre 2003

Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253

Disposizioni urgenti per incrementare la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della protezione civile.

OPCM 28 marzo 2003

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale

O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

D.M. 13 febbraio 2003

Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi».

DPCM 11 ottobre 2002

Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

O.P.C.M. 24 luglio 2002

Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3231)

Legge 18 giugno 2002, n. 118

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi

DPCM 12 aprile 2002

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

DPCM 28 marzo 2002

Integrazione della composizione del Comitato operativo della protezione civile

DPCM 2 marzo 2002

Costituzione del Comitato operativo della protezione civile - Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002

DPCM 12 dicembre 2001 (G. U. n. 295 del 20 dicembre 2001)

Organizzazione del Dipartimento della protezione civile.

Legge 401 del 9 novembre 2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Decreto Legge n.343 del 7 settembre 2001

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

D.P.R. n.194 del 8 febbraio 2001

Regolamento riordino della disciplina delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività di Protezione Civile

Legge n. 353 del 21 novembre 2000

Legge-quadro in materia di incendi boschivi - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000

Legge n. 275 del 06 ottobre 2000

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

Decreto Legge n. 334 del 17 agosto 1999

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Decreto Legge n. 300 del 30 luglio 1999

Istituzione dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile

Legge n.267 del 3 agosto 98

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 11/6/98, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania

Decreto - Legge n. 180 del 11 giugno 1998

Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania.

Decreto-Legge n. 112 del 31 marzo 98

Legge "Bassanini"

Decreto-Legge n. 292 del 27 maggio 1996

Interventi urgenti di protezione civile

DPR n.613 del 21 settembre 1994

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile

<u>Circolare 01768 U.L. del 16 novembre 1994(G.U. n.276 del 25 novembre 1994)</u> Istituzione dell'elenco delle Associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle Associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

Decreto 15 aprile 1994 (G.U.l 30 maggio 1994, n°124)

Contrassegno di cui dovranno essere muniti i veicoli delle associazioni di volontariato ai fini dell'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n51

Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993)

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 373 - Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale

Decreto n.2016 16 Novembre 1992

Modificazioni al decreto ministeriale 14 febbraio 1992 concernente le modalità relative all'obbligo assicurativo per le associazioni di volontariato

D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992)

Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Legge n.225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Legge n.266 del 11 agosto 1991

Legge quadro sul volontariato impiegato in Protezione Civile

Circolare n. 15 9 giugno 1989

Associazioni di volontariato - Regolamentazione dell'uso di segnali distintivi, lampeggiatori visivi e uniformi

Legge n.183 del 18 maggio 1989

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

Ordinanza n. 1676 del 30 marzo 1989 (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)

Nuova disciplina del comitato per l'attività di previsione, prevenzione e soccorso, prestata dai gruppi associati di volontariato (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)

Ordinanza n. 1675 del 30 marzo 1989 (G.U. n. 81 del 7 aprile 1989)

Attuazione dell'art.11 del Decreto-legge 26/5/1984, n.159, convertito, con modificazioni, della Legge 24/7/1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile e misure volte alla sua tutela

DPR n. 175 "La Direttiva Seveso" del 17 maggio 1988

Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16/4/87, n. 183

Circolare n. 31 MI. PC. (87) 14 del 30 giugno 1987

Prevenzione degli incendi boschivi.

Circolare n. 18 MI. PC. (87) 8 del 16/04/87

"Vademecum" ad uso delle Prefetture per le procedure da seguire in caso di emergenza

Circolare n. 1284/02/OR/3 (204) del 14 aprile 1987

"115" Numero unico nazionale per chiamate di soccorso

Circolare n. 539/02/OR/83 (G/22) del 26 marzo 1987

Ricostituzione Comitati Regionali per la protezione civile

Circolare n. 1/DPC/87

Tipologia e terminologia delle esercitazioni di P.C.

Legge 6 marzo 1987, n. 64 (G.U. 07.03.1987 N. 055)

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti.

Circolare n. 39 MI PC (86) 41 del 15 dicembre 1986

Comitati Regionali della Protezione Civile

Circolare n. 31 MI PC (86) 15 del 10 ottobre 1986

Prefettura - Sala Operativa della Protezione Civile

Lettera Circolare n. 4361 del 7 marzo 1986

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Esercitazione di intervento di soccorso per sisma in Sicilia Orientale denominata "EFESTO '86"

<u>Ordinanza n. 718/FPC/ZA</u> Misure straordinarie ed urgenti allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

Circolare n. 35 MI PC (85) 12 del 3 dicembre 1985

Piani di emergenza esterna per fronteggiare incidenti di tipo industriale

Circolare n. prot. 2662/028/S(22) del 21 agosto 1985

Direttiva N. 501/82/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate

attività industriali

Circolare n. prot. 1943/020/S-65 del 27 giugno 1985

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato costituito il Comitato ministeriale per il coordinamento dell'emergenza energetica

Decreto Ministeriale 25 giugno 1985 (GU 18 luglio 1985, n. 168)

"Adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento delle protezione civile e delle associazioni di volontariato".

Circolare n. 18 del 19 giugno 1985 MI PC (85)

Preallertamento per interventi di protezione civile - Adempimenti dei centralinisti delle Prefetture

Circolare n. 4 del 5 marzo 1985 MI PC (85) 3

Automatizzazione dei piani provinciali di protezione civile - Progetto Mercurio

DPCM 14 settembre 1984

Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile

Circolare n. 27 del 9 agosto 1984 MI PC (84) 12

Sistemazione alloggiativa in containers delle popolazioni colpite dai movimenti tellurici del 7 e dell'11 maggio 1984

Circolare n. 15 del 15 giugno 1983 MI PC (83) 5 (2)

Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi

Circolare n. 13 del 23 maggio 1983 MI PC (83) 5

Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi

Legge 10 maggio 1983, n. 180 (G.U. 29.12.1982 N. 356)

Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma secondo, deldecreto legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.

Legge 23 dicembre 1982, n. 938 (G.U. 14 maggio 1983 n. 131)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, concernente Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e eventi eccezionali.

Decreto Legge 12 novembre 1982, n. 829

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (G.U. 15 novembre 1982, n. 314), convertito, con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982, n. 938 (G.U. 29 dicembre 1982, n. 356).

Legge 12 agosto 1982, n. 547 (Gazz. Uff. 28/09/2000, n° 227)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 428, concernente Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi. Con il provvedimento, che riguarda misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e con la costituzione del Fondo per la protezione civile, è stata data la possibilità di finanziare anche interventi di protezione civile.

Circolare n. 28 del 23 giugno 1982 MI PC (82) 8

Procedure per il concorso del mezzo aereo nello spegnimento degli incendi boschivi DPR n. 66 del 6 febbraio 1981

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile.

Decreto Ministeriale del 15 luglio 1977

Disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza

Legge 26 febbraio 1977, n.45 (G.U. 01.03.1977 n. 057)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1976, n.868,concernente proroga del termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n.463,convertito nella legge 10 agosto 1976, n.557,recante norme urgenti per la organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

Legge 10 agosto 1976, n.557 (G.U. 14.08.1976 n. 214)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n.463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

Decreto Ministeriale del 27 maggio 74

Norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza

Legge n. 996 del 8 dicembre 1970

Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

1.1 - LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE"

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992 - Supplemento Ordinario n. 54

Art. 1 Servizio nazionale della protezione civile

- 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
- 3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (1) (2)

- (1) Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
- (2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

- 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria:
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 3 Attività e compiti di protezione civile.

- 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
- 2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
- 3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
- 5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
- 6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

- 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
- 2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del

presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato (1) (2).

Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza.

- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
- 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
- 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.
- 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
- 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1) (2).

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

⁽²⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁾ Vedi, anche, l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343 nel testo integrato della relativa legge di conversione.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 6 Componenti del Servizio nazionale della protezione civile.

- 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
- 2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.
- 3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.
- 4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
- 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 7 Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile (1) (2).

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

⁽²⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 8 Consiglio nazionale della protezione civile.

- 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:
- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio (1).
- 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:
- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati; b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o
- loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;
- d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato (2) (3)

- (1) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 50, riportato al n. LVIII.
- (2) Il Consiglio nazionale della protezione civile è stato soppresso dall'art. 87, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
- (3) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 9

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

- 2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.
- 3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- 4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione (1) (2).

.....

- (2) Per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione prevista dal presente articolo vedi il regolamento approvato con D.M. 18 maggio 1998, n. 429, riportato al n. LXXXI.
 - (2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art.10 Comitato operativo della protezione civile.

- 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.
- 2. Il Comitato:
- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.
- 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.
- 4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

- 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.
- 6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 11 Strutture operative nazionali del Servizio.

- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:
- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
- 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.
- 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Competenze delle regioni.

- 1. Le regioni fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.
- 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
- 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.
- 4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 13 Competenze delle province.

- 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto (1).

⁽¹⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Competenze del prefetto.

- 1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
- 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
- a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno:
- b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
- c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
- d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
- 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
- 4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 15 Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco.

- 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
- 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
- 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
- 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al

prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 16 Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta.

- 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.
- 2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art 17 Gruppi nazionali di ricerca scientifica.

- 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.
- 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 18 Volontariato.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (1).

1991, n. 266.

- 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
- 3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (1) (2): a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (1): b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (1); c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (3) (4).

(1) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

Art. 19 Norma finanziaria.

- 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
- 2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁽²⁾ Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

⁽⁴⁾ Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

- 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
- 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1).
- 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1 (2).
- (1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 8-bis, D.L. 13 maggio 1999, n. 132, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 20 Disciplina delle ispezioni.

- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza (1).
- 2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori.
- 3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (2).
- (1) Il regolamento è stato emanato con D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51.
- (2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 21
Abrogazione delle norme incompatibili.

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge (1).

(1) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

2 - Riferimenti normativi regionali

- Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 (articoli 70, 71 e 72)
 Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'
 B.U. n. 18 del 3 maggio 2000
- <u>Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7</u> Disposizioni in materia di protezione civile B.U. n. 16 del 17 aprile 2003
- <u>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R</u> Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile.

B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004

- <u>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R</u> Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004
- <u>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 9/R</u> Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004
- <u>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 10/R</u> Regolamento regionale della scuola di protezione civile. B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004
- <u>Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 11/R</u> Regolamento regionale recante: "Utilizzo del fondo regionale di protezione civile". B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004

2.1 - LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N. 7 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE"

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 aprile 2003

Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attività in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarietà degli interventi, assume una collocazione prioritaria ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.
- 2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
- a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
- b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
- c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
- d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
- e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
- f) di incentivare le attività di prevenzione;
- g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
- h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
- i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
- l) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
- m) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.

Art. 2.

- 1. Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realtà socio-economica e territoriale.
- 2. Ai fini dell'attività di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria:
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Capo II. SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 3.

Modello territoriale

- 1. Il sistema regionale di protezione civile è organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
- 2. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
- a) livello comunale, da ogni singolo comune;
- b) livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle città metropolitane, dalle comunità collinari, dalle comunità montane.
- 3. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti:
- a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta;
- b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o più province.
- 4. Le province, per le attività di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuità operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.

Art. 4.

Eventi straordinari

1. Le attività previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono normate dal d.lgs. 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

Art. 5.

Organizzazione del sistema di protezione civile

- 1. Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:
- a) delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorità di protezione civile, di cui agli articoli 11 e 12;
- b) delle strutture operative di cui agli articoli 15 e 16;
- c) dell'attività di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b):
- d) del sistema informativo ad alta affidabilità e sicurezza;
- e) del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
- f) delle modalità di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
- 2. Il sistema di cui al comma 1 è realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.
- 3. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.

Capo III. MODELLO DI INTERVENTO Art. 6.

Modello preventivo

- 1. L'attività di prevenzione è basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attività comprende:
- a) l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
- b) l'individuazione degli scenari di rischio;
- c) l'attivazione di programmi di mitigazione;
- d) l'informazione;
- e) la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.
- 2. L'attività di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 7.

Pianificazione dell'emergenza

- 1. In applicazione di quanto disposto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) tale attività comprende:
- a) la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
- b) la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
- c) la predisposizione di un parco risorse regionale;
- d) la formazione;
- e) il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
- 2. L'attività di cui al comma 1 si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 8.

Modello di soccorso

- 1. L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. Tale attività è basata sulla pianificazione e comprende:
- a) la gestione o il concorso nell'emergenza;
- b) l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;
- c) l'attivazione delle procedure di allertamento;
- d) l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;
- e) l'utilizzo delle risorse disponibili;
- f) il primo intervento tecnico;
- g) il soccorso sanitario;
- h) il soccorso socio-assistenziale.
- 2. L'attività di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

Art. 9.

Modello di primo recupero

- 1. L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
- 2. Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.

Art. 10.

Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento

- 1. L'attività di prevenzione è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
- 2. Le attività di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
- 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalità di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.

Art. 11.

Attribuzioni del Sindaco e del presidente della Provincia

- 1. I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
- 2. Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
- 3. Il Sindaco e il Presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorità di protezione civile. Ciascun sindaco è autorità di protezione civile anche a livello intercomunale.
- 4. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
- 5. In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il Presidente della provincia compie le attività di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
- 6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
 a) a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile; b) a livello provinciale, il Presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità provinciale di protezione civile.

Art. 12.

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

- 1. Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unità di crisi regionale di cui all'articolo 17, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.
- 3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 e del d.l. 343/2001 convertito dalla l. 401/2001.

Art. 13.

Competenze dei comuni e delle province

- 1. I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").
- 2. I comuni e le province esercitano le attività di soccorso e assistenza attraverso:
 a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare
 eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale
 compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
 b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la
 partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed
 estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del
 Dipartimento nazionale di protezione civile.
- 3. A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attività di soccorso e assistenza.

Art. 14.

Competenze della Regione

1. La Regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita: a) il coordinamento delle iniziative, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravità ed estensione territoriale coinvolgono più di una provincia, attraverso il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle attività intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 1 e 2, attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili; b) il raccordo, l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.

Capo VI. ORGANI E STRUTTURE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE Art. 15.

Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile

- 1. Il Comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. A livello intercomunale, è istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
- 2. A livello provinciale è istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
- 3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unità di crisi comunale, oppure dell'Unità di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
- 4. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento

disciplina la composizione e l'attività del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.

- 5. Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
- 6. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 16.

Comitato regionale di protezione civile

- 1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attività di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di protezione civile.
- 2. Il Comitato regionale è composto da:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;
- c) gli assessori regionali competenti;
- d) i presidenti delle province o loro delegati;
- e) i prefetti delle province, o loro delegati;
- f) il direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione;
- g) il rappresentante dei comuni piemontesi, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
- h) il rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani delegazione piemontese (UNCEM);
- i) il rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).
- 3. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attività del Comitato regionale di protezione civile.
- 4. Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
- 5. In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato è istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.

Art. 17.

Unità di crisi regionale

- 1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 16, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell' unità di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
- a) dalle direzioni regionali;
- b) dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
- c) dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
- d) dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
- e) dal rappresentante della Croce rossa italiana ;
- f) dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
- g) dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;

h) da esperti in gestione delle emergenze.

Art. 18.

Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici

- 1. La Regione, per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 14, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
- 2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita la Commissione grandi rischi regionale, che è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnicoscientifica e propositiva; sono altresi' individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
- 3. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività e definiti gli oneri dei componenti.
- 4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.
- 5. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalità di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalità di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.

Art. 19.

Coordinamento del volontariato

- 1. La Regione assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attività conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
- 2. Al fine di cui al comma 1 la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
- 3. A livello comunale, intercomunale e provinciale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.
- 4. A livello regionale è istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
- 5. Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:
- a) i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attività di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
- b) le modalità per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.

Capo VII. FORMAZIONE E SERVIZI Art. 20.

Forme di collaborazione e prestazioni di servizi

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.

Art. 21.

Scuola di protezione civile

- 1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.
- 2. In particolare favorisce l'attività di formazione promuovendo e coordinando con le province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezione civile avvalendosi in relazione alle necessità formative, di esperti, istituti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
- 3. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.

Art. 22.

Informazioni di pubblica utilità

- 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilità, in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 7 bis del d.l. 343/2001, convertito dalla l. 401/2001.
- 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonchè le società operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

Capo VIII. FINANZIAMENTI

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento delle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonchè delle attività formative, per il

finanziamento delle attività di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonchè dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento - Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003.

- 2. Per il finanziamento delle attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, ad integrazione delle disponibilità degli enti locali, nell'UPB 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, è istituito un "fondo regionale di protezione civile per le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarietà ad integrazione delle disponibilità degli enti locali" con stanziamento pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa. Tale fondo è finalizzato al potenziamento del sistema regionale di protezione civile in condizione di emergenza.
- 3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB 25021 del bilancio 2003.
- 4. Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.
- 5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Capo IX. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Regolamento per l'utiliz del fondo regionale di protezione civile

1. Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalità, i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 23, comma 2.

Art. 25.

Norma transitoria

1. I regolamenti di cui alla presente legge sono adottati dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
- b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).
- 2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 44/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 aprile 2003

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 7/R.

Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile.

Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1990, m. 112,

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 10 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; emana il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I AMBITO

Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e

pianificazione di protezione civile come previsto dall'articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7

(Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano per disciplinare l'elaborazione dei programmi di

previsione e prevenzione regionale e provinciali e dei piani di emergenza provinciali, intercomunali e

comunali di Protezione civile.

- 3. I programmi e i piani di cui al comma 2 devono prevedere:
- a) le modalità e i tempi di predisposizione, approvazione ed attuazione;

- b) la metodologia di riferimento, i contenuti, la struttura, la forma, gli elaborati; gli strumenti di attuazione;
- c) le prescrizioni, le verifiche, la pubblicità.
- 4. Le prescrizioni si applicano, altresì, per disciplinare l'esercizio del potere sostitutivo che compete alla

Regione sui programmi di prevenzione e previsione dei rischi e dei piani di emergenza provinciali e alle

province sui piani comunali di Protezione civile.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

(Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi

per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione.

- 2. Il programma è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio piemontese;
- b) l'individuazione della metodologia per la redazione del programma;
- c) la congruenza fra programmazione di scala;
- d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e) la classificazione della pericolosità;
- f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;
- g) l'individuazione degli scenari di pericolosità
- h) l'individuazione degli scenari degli elementi esposti
- i) l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato
- l) l'individuazione degli scenari di rischio
- m) la quantificazione del rischio;
- n) il grado di accettazione del rischio della comunità regionale;
- o) l'individuazione ed elencazione di proposte finalizzate alla revisione delle normative regionali;
- p) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);
- q) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico -funzionale (vulnerabilità antropica);
- r) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisico funzionale riguardanti il sistema dei soccorsi

(vulnerabilità territoriale al danno);

s) gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità regionale (formazione -

informazione - esercitazioni);

- t) la definizione del modello d'intervento regionale;
- u) gli indirizzi per i sistemi di monitoraggio ambientale;
- v) gli indirizzi per i sistemi di allertamento;
- z) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).
- 3. Il programma è composto dai seguenti elaborati:
- a) studio di prefattibilità;
- b) relazione programmatica;

- c) relazione metodologica;
- d) relazioni tecniche/territoriali;
- e) relazioni specialistiche per tipologie di rischio;
- f) relazione illustrativa con le proposte degli eventuali nuovi indirizzi normativi;
- g) relazione finanziaria;
- h) elaborato generale con la classificazione integrale a maglia regionale dei comuni e dei rischi con annessa

cartografia;

i) elaborato stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo

scenario di rischio;

- l) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo strutturale (vulnerabilità territoriale);
- m) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisicounzionale (vulnerabilità antropica);
- n) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo fisicofunzionale riguardanti il sistema

dei soccorsi (vulnerabilità territoriale al danno);

o) elaborato stralcio con gli indirizzi per gli interventi mitigatori di tipo culturale riguardanti la comunità

regionale (formazione-informazione);

- p) elaborato stralcio con gli indirizzi per le esercitazioni;
- q) cronoprogramma con i tempi d'attuazione, di verifica dell'attuazione e i tempi previsti per l'aggiornamento del programma.
- 4. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato regionale della protezione civile, il
- quale può avvalersi del contributo della Commissione grandi rischi regionale e dell'Unità di crisi regionale.
- 5. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione

civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il programma regionale di previsione e

prevenzione e i successivi aggiornamenti

Art. 3. (Programma provinciale di previsione

e prevenzione dei rischi)

1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la

redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi.

- 2. I contenuti e gli elaborati del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi sono descritti
- all'articolo 2, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.
- 3. Il programma, prima della sua approvazione, deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato

provinciale della protezione civile il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.

- 4. Il programma è inviato, prima della sua approvazione, anche al Dipartimento nazionale della Protezione
- civile per la formulazione di eventuali osservazioni.
- 5. La provincia, con propria deliberazione, approva il programma provinciale di previsione e prevenzione e i successivi aggiornamenti

CAPO III PIANIFICAZIONE

Art. 4.

(Piano comunale di protezione civile)

1. Il comune, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel

programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la redazione del piano

comunale di protezione civile.

- 2. Il piano comunale è redatto tenendo conto dei seguenti elementi:
- a) la conoscenza dei caratteri generali del territorio comunale;
- b) l'individuazione della metodologia per la redazione del piano
- c) la congruenza con il programma provinciale;
- d) il raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica;
- e) la classificazione della pericolosità;
- f) la quantificazione della vulnerabilità territoriale, vulnerabilità antropica, vulnerabilità territoriale al danno;
- g) l'individuazione degli scenari di pericolosità
- h) l'individuazione degli scenari degli elementi esposti
- i) l'individuazione degli scenari di criticità/rischio semplificato
- l) l'individuazione degli scenari di rischio
- m) la quantificazione del rischio;
- n) il grado di accettazione del rischio della comunità comunale;
- o) la riduzione della vulnerabilità territoriale e antropica;
- p) la crescita della cultura della protezione civile e della sicurezza;
- r) la definizione del modello d'intervento comunale;
- s) la quantificazione delle risorse per la mitigazione dei rischi (umane, strumentali e finanziarie).
- 3. Il piano comunale di protezione civile, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare

attuazione ai seguenti punti:

- a) definizione del modello organizzativo e individuazione delle strutture di comando e di controllo:
- b) individuazione delle componenti istituzionali e operative e delle funzioni assegnate;
- c) regolamentazione del funzionamento dell'Unità di crisi comunale per funzioni di supporto;
- d) costituzione della sala operativa comunale;
- e) predisposizione di sistemi di monitoraggio;
- f) predisposizione di sistemi di allertamento;
- g) predisposizione del sistema informativo;
- h) predisposizione del sistema di telecomunicazioni;
- i) regolamentazione dell'impiego delle risorse strumentali (materiali e mezzi);
- l) regolamentazione dell'impiego delle risorse umane;

- m) regolamentazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
- n) definizione delle procedure operative e delle azioni conseguenti che i soggetti preposti devono compiere;
- o) predisposizione delle campagne d'informazione;
- p) programmazione e pianificazione delle esercitazioni;
- q) programmazione e pianificazione delle attività di formazione.
- 4. Il piano comunale di protezione civile è composto dai seguenti elaborati:
- a) parte propedeutica con la sezione-scenari integrati eventi attesi contenente una:
- 1) relazione generale (programmatica, metodologica, inquadramento territoriale e finanziaria);
- 2) relazione con la classificazione integrale dei rischi con annessa cartografia;
- 3) relazione stralcio per tipologia di rischio contenenti la cartografia tecnica di base, quella tematica e lo

scenario di rischio;

- b) parte operativa con la:
- 1) sezione organizzazione integrata del sistema di comando e controllo;
- 2) sezione organizzazione integrata delle risorse;
- 3) sezione procedure operative integrate;
- 4) sezione informazione;
- 5) sezione formazione ed esercitazioni;
- 6) sezione modulistica.
- 5. Il piano di protezione civile comunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato comunale
- di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi comunale.
- 6. Il piano comunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all' Ufficio territoriale di Governo per

la formulazione di eventuali osservazioni.

7. Il comune, con propria deliberazione, approva il piano comunale di Protezione civile e i successivi

aggiornamenti.

8. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano comunale di protezione civile

va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 5. (Piano intercomunale di protezione civile)

1. L'ente intercomunale, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni

contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi i tempi per la

redazione del piano intercomunale di protezione civile.

- 2. I contenuti e gli elaborati del piano intercomunale di protezione civile sono descritti all'articolo 4, commi 2,
- 3 e 4 e vanno ricondotti all'ambito intercomunale.
- 3. Il piano di protezione civile intercomunale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato

intercomunale di protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi

intercomunale.

4. Il piano intercomunale di protezione civile è inviato anche alla provincia e all' Ufficio territoriale di Governo

per la formulazione di eventuali osservazioni.

5. L'ente intercomunale con propria deliberazione approva il piano intercomunale di protezione civile e i

successivi aggiornamenti.

6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano intercomunale di protezione

civile va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 6. (Piano di emergenza provinciale)

- 1. La provincia, con propria deliberazione programmatica, definisce, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del piano di emergenza provinciale.
- 2. I contenuti e gli elaborati del piano di emergenza provinciale sono descritti all'articolo 4, commi 2 e 3 e vanno ricondotti all'ambito provinciale.
- 3. Il piano di emergenza, deve contenere inoltre le indicazioni e le prescrizioni per dare attuazione ai seguenti punti:
- a) istituzione, in collaborazione con l'Ufficio territoriale di Governo con provvedimenti della provincia, dei

Centri operativi misti (COM);

- b) regolamentazione del funzionamento dei COM strutturati per funzioni di supporto;
- c) definizione dei protocolli operativi con l'Ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario.
- 4. Il piano di emergenza provinciale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale

della protezione civile, il quale può avvalersi anche del contributo dell'Unità di crisi provinciale.

- 5. La provincia, con propria deliberazione approva il piano di emergenza provinciale e i successivi aggiornamenti.
- 6. In assenza del programma provinciale di previsione e prevenzione, il piano di emergenza provinciale va redatto comunque secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 7.

(Piani integrati (programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza)

1. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del

programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale rispettando quanto

stabilito dagli articoli 3 e 6.

CAPO IV POTERE SOSTITUTIVO

Art. 8.

(Potere sostitutivo)

1. Il potere sostitutivo è esercitato secondo quanto disposto dall'articolo 14 della legge regionale 20

novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e

dall'articolo 10, comma 3 della l.r. 7/2003.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le province e i comuni devono assumere,

in relazione alla loro competenza, la deliberazione programmatica di cui al primo comma degli articoli 3, 4, e6.

- 3. La deliberazione, di cui al comma 2, deve indicare il tempo presunto per l'approvazione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, dei piani di emergenza provinciali e dei piani comunali di protezione civile.
- 4. Se oltre tale data non risultano essere adottati i provvedimenti di cui al comma 2, la Regione nei confronti

della provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.

- 5. La delibera di approvazione degli strumenti programmatori o pianificatori di protezione civile, di cui al agli articoli 3, 4, e 6, deve essere assunta non oltre i 360 giorni dall'adozione della delibera programmatica. Oltre tale data, la Regione nei confronti della Provincia e la provincia nei confronti dei comuni esercitano il potere sostitutivo.
- 6. Gli atti deliberativi di programmazione e di approvazione, degli enti locali tenuti a predisporre gli strumenti
- di programmazione e pianificazione, devono essere trasmessi alla Regione e alla provincia.

Art. 9. (Potere sostitutivo della Regione)

1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei confronti della provincia, qualora inadempiente,

predisponendo:

- a) il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo;
- b) il piano di emergenza provinciale speditivo.
- 2. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di

cui all'articolo 2 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre l'elaborato di cui all'articolo 2,

comma 3, lettera l).

- 3. Il piano di emergenza provinciale speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4 esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera b).
- 4. Il potere sostitutivo della Regione nel predisporre il programma provinciale di protezione civile speditivo, non può essere esercitato qualora la provincia disponga del piano di emergenza provinciale.

- 5. Il programma provinciale di previsione e prevenzione speditivo o il piano provinciale di emergenza speditivo, redatti dalla Regione, sono approvati con deliberazione dalla provincia ed attuati sotto la
- responsabilità dell'autorità provinciale di protezione civile.
- 6. Nella stessa deliberazione deve essere assunto l'impegno di approvare il programma provinciale o il piano di emergenza provinciale redatti integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.
- 7. Il programma speditivo o il piano speditivo devono essere redatti dalla Regione entro 90 giorni dalle scadenze previste dall'articolo 8, commi 2 e 5.
- 8. Gli oneri derivanti dalla redazione degli strumenti programmatori e pianificatori sono a carico dell'amministrazione provinciale.
- 9. L'amministrazione provinciale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere gli strumenti di programmazione e di pianificazione speditivi.

Art. 10. (Potere sostitutivo della provincia)

- 1. La provincia esercita il potere sostitutivo, nei confronti del comune qualora inadempienti, predisponendo il
- piano comunale di protezione civile speditivo.
- 2. Il piano comunale di protezione civile speditivo è redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 4
- esclusivamente per le parti che consentono di predisporre gli elaborati della parte operativa previsti
- dall'articolo 4, comma 4, lettera b).
- 3. Il piano comunale di protezione civile speditivo, redatto dalla provincia, è approvato dal comune ed attuato
- sotto la responsabilità dell'autorità comunale di protezione civile.
- 4. Nell'atto di approvazione deve essere assunto l'impegno di approvare il piano comunale di protezione
- civile redatto integralmente secondo quando stabilito dal presente regolamento.
- 5. Il piano comunale di protezione civile speditivo deve essere redatto dalla provincia entro 90 giorni dalle
- scadenze previste dall'articolo 8, commi 2 e 5.
- 6. Gli oneri derivanti dalla redazione piano comunale di protezione civile speditivo sono a carico
- dell'amministrazione comunale.
- 7. L'amministrazione comunale deve mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per redigere il
- piano comunale di protezione civile speditivo.
- Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R.

Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile. Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visti gli artt. 15 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; emana il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. (Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di

protezione civile regionali come previsto dagli articoli 15, 16,17 e 18 della legge regionale 14 aprile 2003, n.

7 (Disposizioni in materia di protezione civile).

2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare: l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica,

degli organi e delle strutture di nomina della Regione Piemonte.

3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, il

presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Regione l'esercizio delle

forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.

4. Fermo restando l'autonomia regolamentare dei comuni e delle province in materia di protezione civile, i

comuni, le aggregazione di comuni e le province devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini

l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e

delle strutture comunali, intercomunali e provinciali.

CAPO II. ORGANI E STRUTTURE

Art. 2. (Comitato comunale di protezione civile)

- 1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture
- di protezione civile, istituisce il Comitato comunale di protezione civile.
- 2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire quanto descritto all'articolo 1, comma 3 è composto

almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede.

Art. 3.

(Comitato intercomunale di protezione civile)

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e

delle strutture di protezione civile, istituisce il Comitato intercomunale di protezione civile in relazione alla

tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

- 2. Il Comitato intercomunale di protezione civile, al fine di garantire quanto previsto all'articolo 1, comma 3, è
- composto almeno da:
- a) il Presidente, o suo rappresentante, che lo presiede, in relazione alla tipologia di aggregazione.
- b) i sindaci dei comuni aderenti all'aggregazione o loro delegati.

Art. 4. (Comitato provinciale di protezione civile)

- 1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle
- strutture di protezione civile, istituisce il Comitato provinciale di protezione civile.
- 2. Il Comitato provinciale di cui al comma 1, al fine di garantire quanto previsto all'articolo 1, comma 3, è

composto almeno da:

- a) il Presidente della Giunta provinciale, o suo rappresentante, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
- c) un rappresentante della Regione.
- 3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di

protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera c) della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione civile assicura, nelle

forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza

dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle

operazioni di soccorso.

Art. 5. (Comitato regionale di protezione civile)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento è istituito, ai sensi dell'articolo 16, comma 1

della l.r. 7/2003, il Comitato regionale di protezione civile.

2. I componenti del Comitato, come individuati dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 7/2003, sono nominati su

segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.

3. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato regionale di

Protezione civile.

4. E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri

aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra

figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.

5. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di

segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato regionale di protezione civile.

Art. 6. (Funzioni dei Comitati di Protezione civile)

1. I Comitati di protezione civile garantiscono, rispettivamente a livello comunale, intercomunale, provinciale,

regionale, lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della

l.r. 7/2003.

2. A tal fine i Comitati di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano

obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva

che di emergenza.

3. I Comitati di Protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in

conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

4. I Comitati di Protezione civile durano in carica rispettivamente fino alla scadenza del Consiglio comunale,

intercomunale in relazione alla tipologia di aggregazione, provinciale, regionale ed operano fino alla nomina

del nuovo Comitato.

Art. 7. (Unità di crisi comunale)

- 1. Il comune, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle strutture
- di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi comunale.
- 2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato comunale di protezione

civile si avvale dell'Unità di crisi comunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

- 3. L'Unità di crisi comunale c è composta almeno:
- a) dal sindaco o suo delegato;
- b) dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

Art. 8. (Unità di crisi intercomunale)

1. L'ente intercomunale, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e

delle strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi intercomunale di protezione civile in relazione alla

tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato intercomunale di protezione

civile si avvale dell'Unità di crisi intercomunale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni

di supporto.

3. L'Unità di crisi intercomunale è composta almeno dal coordinatore, in relazione alla tipologia di

aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato.

Art. 9. (Unità di crisi provinciale)

- 1. La provincia, entro due mesi dall'adozione del proprio regolamento di disciplina degli organi e delle
- strutture di protezione civile, istituisce l'Unità di crisi provinciale.
- 2. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, il Comitato provinciale di protezione

civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

- 3. L'Unità di crisi provinciale è composta almeno:
- a) dal Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato
- b) dai responsabili delle direzioni provinciali competenti.
- 4. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di

Protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui

all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni

definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi

tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

- 5. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale, si avvale, se
- necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM).
- 6. La Provincia di concerto con l'Ufficio territoriale di Governo istituisce i COM.

7. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definiti dalle

singole province.

- 8. L'Unità di crisi dei COM è composta almeno da:
- a) un rappresentante della Provincia, in qualità di coordinatore;
- b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo.

Art. 10. (Unità di crisi regionale)

1. Entro due mesi dall'emanazione del presente regolamento, è istituita con decreto del Presidente della

Giunta, l'Unità di crisi regionale.

2. I componenti, come individuati dall'articolo 17 della l.r. 7/2003, sono nominati su segnalazione degli enti

pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile e possono avvalersi di

personale delegato.

3. L'Unità di crisi regionale è coordinata dal Direttore del Gabinetto della Giunta regionale che si avvale per il

coordinamento tecnico del Direttore della Protezione civile.

4. I Componenti esterni, a supporto dell'Unità di crisi, sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. I

Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi

regionale.

5. E' facoltà del coordinatore, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità,

convocare l'Unità di crisi regionale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica

funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

6. E' facoltà del coordinatore, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di crisi regionale membri

aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.

7. L'Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del Gabinetto della

Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

8. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di

segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di crisi regionale.

Art. 11. (Commissione grandi rischi)

1. La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi opera, coordinandosi anche

con quella nazionale, presso la struttura regionale competente in materia di Protezione civile, quale organo

consultivo tecnico-scientifico e propositivo della Regione stessa in materia di previsione e prevenzione delle

varie ipotesi di rischio.

2. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore

delegato alla Protezione civile, e' presieduta dall'Assessore stesso ed è composta da:

a) il Direttore regionale della Protezione civile, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente, che

sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento;

- b) un esperto in problemi di protezione civile,
- c) i presidenti delle sezioni di rischio,
- d) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
- e) un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES);
- f) un rappresentante dell' Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).
- 3. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:
- a) Sezione I (Rischio sismico);
- b) Sezione II (Rischio idrogeologico, idraulico e dighe);
- c) Sezione III (Rischio industriale, nucleare e chimico);
- d) Sezione IV (Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture);
- e) Sezione V (Rischio incendi boschivi);
- f) Sezione VI (Rischio ambientale e sanitario);
- g) Sezione VII (Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica).
- 4. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e

proposte alla Commissione ed alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

- 5. Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della Commissione, e da quattro esperti.
- 6. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti

la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno con funzioni di Vice Presidente.

7. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai

rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

8. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso la struttura regionale competente in materia di

Protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni

possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai

rispettivi presidenti.

- 9. La Commissione e le sezioni durano in carica quattro anni.
- 10. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza

motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

- 11. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni
- per l'esame di questioni interdisciplinari.
- 12. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della

Commissione e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile per le

conseguenti valutazioni.

13. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il dirigente della

Protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare

effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

14. Gli uffici della struttura regionale competente in materia di Protezione civile assicurano il servizio di

segreteria per il funzionamento della Commissione.

15. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da

svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i direttori regionali.

Art. 12. (Esperti in emergenza)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione

delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in

caso di necessità.

2. L'impiego è autorizzato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di Protezione civile.

previa verifica della disponibilità effettuata con le amministrazioni di appartenenza.

3. L'amministrazione destinataria deve attestare il periodo dell'emergenza e l'attività svolta per consentire di

quantificare gli oneri sostenuti che sono imputati sull'apposito capitolo di bilancio.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 ottobre 2004

Enzo Ghigo

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.

Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Bollettino Ufficiale n. 42 del 21 / 10 / 2004 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visti gli artt. 19 e 25 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 51-13704 del 18 ottobre 2004; emana il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1. (Finalità)

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile, nel
- rispetto delle competenze delle province e dei comuni come definito dalla legge regionale 14 aprile 2003, n.
- 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Art. 2. (Definizione del volontariato di protezione civile)

- 1. Il volontariato di protezione civile è composto da:
- a) associazioni iscritte al registro regionale;
- b) gruppi comunali e intercomunali;
- c) organismi di collegamento e coordinamento.
- 2. Le organizzazioni di cui al comma 1, per poter operare usufruendo dei benefici di legge, devono essere

iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8

febbraio 2001, n 194 (Regolamento recante: nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di

volontariato alle attività di protezione civile).

Art. 3.

(Partecipazione del volontariato all'attività di protezione civile)

- 1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 2, forniscono all'autorità competente,
- ai sensi della vigente normativa, ogni possibile e fattiva collaborazione nelle attività di previsione,

prevenzione, soccorso e prima ricostruzione e recupero, così come indicato all'articolo 10 della l.r. 7/2003.

Art. 4. (Forme di aggregazione del volontariato)

- 1. Il volontariato si organizza tramite forme di aggregazione:
- a) a livello comunale/intercomunale (COM, comunità montane, comuni associati) tramite gruppi

comunali/intercomunali;

- b) a livello provinciale con i coordinamenti provinciali;
- c) a livello regionale con il tavolo/coordinamento regionale del volontariato.

Art. 5. (Modalità di iscrizione nell'elenco)

1. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato,

iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi

di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, chiedono, per il tramite della regione presso la

quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento di protezione civile, che provvede,

d'intesa con la stessa, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi

calamitosi indicati all'articolo 1, comma 2 del d.p.r. 194/2001. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le

province autonome inviano periodicamente al Dipartimento l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile

informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

Art. 6. (Comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Comitato di coordinamento regionale del

volontariato ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. 7/2003.

- 2. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto dalle rappresentanze istituzionali e del volontariato sottoelencate:
- a) tre rappresentanti della Regione, di cui l'assessore con delega alla Protezione civile o

rappresentante, che presiede il Comitato e due rappresentanti della struttura regionale competente;

- b) un rappresentante delle province, designato dall'UPP;
- c) un rappresentante dell'ANCI;
- d) un rappresentante dell'ANPCI;
- e) un rappresentante della Lega delle autonomie;
- f) un rappresentante dell'UNCEM;

- g) un rappresentante del Corpo dei vigili del fuoco;
- h) un rappresentante degli Uffici territoriali del Governo;
- i) un rappresentante della Croce rossa italiana;
- l) un rappresentante della Associazioni radioamatori italiani;
- m) un rappresentante del Soccorso alpino e speleologico piemontese;
- n) un rappresentante del 118;
- o) un rappresentante del Corpo antincendi boschivi del Piemonte,
- p) un rappresentante, per ogni provincia, dei Coordinamenti provinciali.
- 3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono designati dai propri organismi di appartenenza.
- 2. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del

volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche.

Art. 7.

(Compiti del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) costituisce lo strumento di partecipazione

delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del

volontariato perseguendo le finalità previste ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38

(Valorizzazione e promozione del volontariato) e della l.r. 7/2003.

- 2. In particolare svolge i seguenti compiti:
- a) approva programmi annuali e poliennali di lavoro;
- b) propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra

Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;

- c) svolge, nei casi in cui sia richiesto dai competenti organi regionali, attività preparatoria, di coordinamento,
- di promozione e sviluppo del volontariato;
- d) fornisce attività di consulenza in ordine alle iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato,

proponendo linee guida;

- e) formula proposte agli enti competenti per la realizzazione degli interventi a favore del volontariato che
- opera nell'ambito della protezione civile regionale;
- f) promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali,
- provinciali e regionali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
- g) collabora con gli organi della Regione Piemonte per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura
- operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile regionale del volontariato di Protezione
- civile, per gli interventi di emergenza regionali e nazionali;
- h) designa un rappresentante del volontariato nell' Unità di crisi regionale, come previsto all'articolo 17 della

l.r. 7/2003;

i) designa il rappresentante del volontariato nel Comitato nazionale del volontariato come previsto all'articolo

12 del d.p.r. 194/2001.

Art. 8.

(Funzionamento del comitato di coordinamento regionale del volontariato)

1. Il decreto di cui all'articolo 6 stabilisce, altresì, le modalità interne di funzionamento nonchè le modalità operative del Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 9. (Censimento delle risorse del volontariato)

1. La Regione promuove, d'intesa con le province e i comuni, iniziative per il censimento della disponibilità di

strutture, materiali, mezzi e risorse umane delle organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco nazionale,

al fine di razionalizzare i finanziamenti pubblici.

Art. 10. (Attivazione ed impiego del volontariato)

- 1. I volontari possono essere impiegati:
- a) in attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.
- 2. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera a), i volontari possono essere chiamati a

prestare la propria opera dall'autorità di protezione civile competente. L'applicazione dei benefici di legge è a

carico dell'ente richiedente, eccezion fatta per le esercitazioni preventivamente autorizzate dalla Regione Piemonte.

- 3. Per quanto riguarda le attività previste al comma 1, lettera b), si stabilisce che:
- a) per eventi di tipo A, in relazione all'articolo 118, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di

attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59), i sindaci sono autorizzati all'attivazione e all'impiego dei

volontari, con l'applicazione dei benefici di legge e oneri a carico dell'amministrazione comunale;

b) per eventi di tipo B, qualora l'evento possa essere affrontato con le normali risorse disponibili nelle

province, l'autorizzazione all'attivazione e all'impiego del volontariato, con l'applicazione dei benefici di

legge, è affidata alla provincia;

c) per gli eventi di tipo B, per i quali non siano sufficienti le risorse umane disponibili nelle province, ovvero

per quegli eventi che per loro caratteristiche ed ampiezza comprendono il territorio di più province,

l'individuazione delle risorse umane aggiuntive e l'autorizzazione per l'applicazione dei benefici di legge è

rilasciata dalla regione, con oneri a carico della stessa;

d) per gli eventi di tipo C, l'autorizzazione per l'impiego del volontariato in Italia e all'estero è rilasciata, su

richiesta della Regione, dal DPC, con oneri a carico dello Stato.

4. Qualora le risorse economiche comunali o provinciali non siano sufficienti a far fronte alle richieste di

rimborso derivanti dall'applicazione dei benefici di legge, le amministrazioni interessate potranno richiedere

alla regione l'eventuale l'integrazione dei fondi, compatibilmente con le risorse disponibili.

5. Alle spese previste nel presente articolo, comprensive di possibili anticipazioni che si rendessero

necessarie nella gestione di emergenze sul territorio nazionale o estero, con rimborso a carico del DPC, si fa

fronte con un apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 11. (Benefici di legge)

1. I benefici di legge vengono applicati alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco nazionale, di cui al d.p.r. 194/2001.

Art. 12. (Modalità di rimborso)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera b) della l.r. 7/2003 viene approvata l'allegata modulistica

necessaria alla richiesta di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari impiegati per

le attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 7/2003. La modulistica deve essere in ogni caso

coerente con quella definita in sede nazionale.

Art. 13. (Contributi)

1. La Regione Piemonte favorisce la crescita del volontariato nelle sue varie forme di aggregazione previste

nell'articolo 4, comma 1, lettera c), mediante la concessione di contributi per progetti specifici o con la stipula

di appositi atti convenzionali che garantiscano un efficace collaborazione, tenuto conto del parere espresso

dal Comitato di coordinamento regionale del volontariato.

Art. 14. (Formazione)

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze programmatorie, d'indirizzo e di coordinamento,

predispone linee guida per la formazione del volontariato promuovendone la formazione con apposite intese

con enti pubblici e privati. In modo particolare individua nei Centri di servizio per il volontariato le strutture

con le quali avviare, a seguito di appositi protocolli d'intesa e sentiti i Coordinamenti provinciali, la

formazione di base e specialistica.

Art. 15. (Comitato di coordinamento comunale del volontariato)

1. Il Comitato comunale di protezione civile, con la presenza del rappresentante del volontariato, assume

anche la funzione di Comitato di coordinamento comunale del volontariato. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, addì 18 ottobre 2004 Enzo Ghigo

Delibere e Regolamenti locali

- 1.1 Convenzione per la gestione del Servizio associato di Protezione Civile
- 1.2 Delibera di approvazione del Piano di P.C.

Convenzione per la Gestione del Servizio Associato di Protezione Civile

(Garessio, 30.11.2007)

ATTO DI CONVENZIONE per la GESTIONE del SERVIZIO ASSOCIATO di PROTEZIONE CIVILE

ai sensi art. 71 e 72 della l.r. 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Con il presente atto:

- La Comunità Montana Alta Val Tanaro con sede legale nel Comune di Garessio, rappresentata dal sig. FERRARIS Gino, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Generale n. 24 in data 28/09/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Alto, rappresentato dal sig. DE ANDREIS Francesco, in qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 10 in data 31/07/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Bagnasco, rappresentato dal sig. ROMANO Luciano, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 10/07/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Briga Alta, rappresentato dal sig. LANTERI Giudo, in qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 31 in data 27/11/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Caprauna, rappresentato dal sig. LOCCI Fabio, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 14 in data 06/07/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Garessio, rappresentato dalla sig.ra ANFOSSO Valeria, in qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 39 in data 29/11/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Nucetto, rappresentato dal sig. VASSALLO Danilo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 29 in data 28/08/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Ormea, rappresentato dal sig. SENO Massimo, in qualità di Sindaco, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 41 in data 25/09/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Perlo, rappresentato dal sig. VASSALLO Danilo, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 28 in data 28/11/07, esecutiva ai sensi di legge;
- il comune di Priola, rappresentato dal sig. GARZO Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 29/08/07, esecutiva ai sensi di legge;

nella premessa che

- A) con deliberazione del Consiglio Generale della Comunità Montana n. 33 del 25.11.04 è stato approvato uno schema di convenzione per la gestione associata della Protezione Civile fra la Comunità Montana Alta Val Tanaro ed i comuni di:
 - Alto (Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.04);
 - Bagnasco (Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.04);

- Briga Alta (Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.04);
- Caprauna (Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.04);
- Garessio (Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 18.12.04);
- Nucetto (Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 16.12.04);
- Ormea (Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 29.12.04);
- Perlo (Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.12.04);
- Priola (Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 17.12.04);
- B) che in dipendenza del provvedimento di cui sopra si è provveduto altresì alla stipulazione della convenzione per la gestione associata del servizio, con validità sino al 31.12.2009;
- C) che occorre procedere ad un adeguamento alle vigenti disposizioni normative sia del Piano Intercomunale di Protezione Civile, predisposto da questa Comunità Montana, sia della convenzione che disciplina la gestione associata della Protezione Civile nella Comunità montana;
- D) che è intendimento della Comunità Montana e dei Comuni di Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo e Priola proseguire nella gestione associata del servizio di protezione civile
- E) che tutti i Comuni sono pienamente consapevoli dell'importanza che riveste l'adeguamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, ai fini della gestione delle criticità conformemente alle procedure indicate dalle seguenti disposizioni regionali:
 - legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di Protezione Civile";
 - D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 7/R "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile";
 - D.P.G.R. 18 ottobre 2004, n. 8/R "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile";

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premessa

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Finalità

Gli Enti stipulanti, in persona dei loro legali rappresentanti, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale.

La Comunità Montana ed i Comuni partecipanti all'iniziativa, con il presente atto, regolano i rapporti di carattere finanziario e gestionale legati all'esercizio associata del Servizio di Protezione Civile, con particolare riferimento all'iter di approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, secondo i dettami normativi di cui al Regolamento 7/R in premessa citato, oltre che alla nomina ed all'organizzazione degli organi e delle strutture previste dal Regolamento regionale n. 8/R/2004.

Art. 3 – Struttura Intercomunale di Protezione Civile

La Comunità Montana, per gestire gli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e dalle Amministrazioni competenti in via ordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della l.r.

7/2003, si fa promotrice, quale ente intercomunale ai sensi del D.P.G.R. 8/R, della redazione e dell'approvazione di un Piano Intercomunale di Protezione Civile e della costituzione di una Struttura di Protezione Civile Intercomunale costituita dai seguenti organi:

Centro Operativo Intercomunale o Comitato Intercomunale di Protezione Civile, da costituirsi ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 8/R, per l'espletamento delle funzioni di cui

all'art. 6 del regolamento regionale medesimo;

b) Unità di Crisi Intercomunale, da costituirsi ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. n. 8/R per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 15 della l.r. 7/2003.

Art. 4 - Costituzione del Centro Operativo Intercomunale

Il Centro Operativo Intercomunale è costituito dai Sindaci dei Comuni partecipanti e dal Presidente della Comunità Montana, che provvedono ad eleggere, tra loro, annualmente il Rappresentante del Centro Operativo.

I componenti del Centro Operativo sono convocati dal Rappresentante in seduta ordinaria obbligatoriamente due volte all'anno. Nella seconda riunione semestrale si provvederà ad

eleggere il Rappresentante del Centro Operativo per l'anno successivo.

I componenti possono essere altresì convocati in seduta straordinaria su iniziativa del rappresentante o su richiesta di ciascun componenti del Centro operativo ogni qualvolta sia necessario l'esame di questioni riguardanti la gestione del servizio; in quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo il caso di maggiore urgenza.

Fanno parte del Centro operativo, quali collaboratori, i dipendenti degli Enti convenzionati preposti a compiti di protezione civile,nonché un rappresentante nominato dai gruppi delle associazioni di protezione civile operanti in valle e iscritto nel Piano Intercomunale di

Protezione Civile.

Art. 5 - Funzioni del Centro Operativo Intercomunale

Il Centro operativo intercomunale, fatti salvi i compiti svolti dal COM di zona, ha la funzione di coordinare le attività di Protezione Civile di competenza dei Comuni partecipanti nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni ed inondazioni), geologico (terremoti), incendio (boschi, beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa mettere in pericolo la pubblica incolumità di persone e beni.

Il Centro operativo intercomunale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) prevenzione e previsione di eventi calamitosi, funzioni di attenzione, allerta e preallarme, nonché supporto operativo di primo intervento al verificarsi della calamità;

o) coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di cui alla lettera a)

mediante l'utilizzo di uomini, mezzi e strutture dei Comuni convenzionati;

c) predisposizione, coordinamento ed attuazione di almeno un'esercitazione annuale di

protezione civile sul territorio dei Comuni interessati.

Il rappresentante del Centro operativo, di concerto con gli altri componenti del Centro, provvede ad attuare le funzioni di cui ai commi precedenti. Sulla base delle direttive impartite dal Rappresentante ai Comuni convenzionati, i Sindaci di questi ultimi provvedono, ciascuno nel proprio ambito comunale, a svolgere le attività necessarie per fronteggiare la calamità naturale, in veste peraltro di autorità locali di Protezione Civile. Nei casi in cui l'evento calamitoso coinvolga un solo Ente partecipante, le funzioni del Rappresentante del COI verranno svolte dal Sindaco del suddetto Comune.

Il Rappresentante ovvero il Sindaco dell'unico Comune che ha subito la calamità ha l'obbligo di informare, attraverso il COM di zona, le Autorità superiori preposte alle funzioni di Protezione Civile sulle iniziative operative intraprese ai sensi della convenzione, nel rispetto

della normativa vigente.

Per l'espletamento delle funzioni di cui a commi precedenti il Centro operativo potrà avvalersi dei gruppi di volontariato e, ove esistenti, delle associazioni di volontari.

Art. 6 - Unità di crisi intercomunale

E' istituito il Comitato Tecnico Intercomunale per la Protezione Civile composto, ove possibile, da un rappresentante per ogni Ente convenzionato, il quale sia in possesso delle specifiche professionali e tecniche necessarie per poter esprimere pareri qualificati in materia; Esso ha il compito di fornire un supporto tecnico, avvalendosi anche di consulenti esterni, al Centro Operativo Intercomunale in ordine alla gestione del servizio associato di Protezione Civile.

Art. 7 - Personale e dotazione

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste avanzate dal Centro operativo intercomunale.

Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature

messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 8 – Compiti dei Comuni

I Comuni stipulanti assicurano alla Comunità Montana la piena collaborazione per quanto attiene l'elaborazione e l'aggiornamento costante del Piano Intercomunale di Protezione Civile, oltre che la disponibilità dei funzionari competenti per materia all'interno delle singole Amministrazioni Comunali a partecipare all'attività di formazione ed addestramento necessaria per l'accesso al Piano Intercomunale, che sarà reso disponibile in gestione remota. I Comuni provvedono alla redazione e all'aggiornamento dei Piani Comunali di protezioni Civile e assicurano la disponibilità e la presenza presso la Sala Operativa Intercomunale dei dipendenti e degli Amministratori che saranno individuati a far parte delle strutture operative afferenti al C.O.I., durante la fase di gestione delle criticità, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 9 - Piano Intercomunale di Protezione Civile

Il Piano Intercomunale di Protezione Civile è redatto con oneri finanziari a carico della Comunità Montana, tenendo conto degli elementi vincolanti individuati al Capo III "Pianificazione" della D.P.G.R. n. 7/R.

Lo stesso sarà sottoposto al parere consultivo della Consulta dei Sindaci e del Comitato Intercomunale di Protezione Civile, il quale potrà avvalersi anche del contributo dell'Unità di Crisi Intercomunale, ed approvato dalla Comunità Montana.

La Consulta dei Sindaci ed il Comitato Operativo Intercomunale possono proporre aggiornamenti del Piano.

Il Piano Intercomunale, redatto ed approvato ai sensi di legge, sarà reso disponibile su supporto informatico ed accessibile mediante gestione remota attraverso il portale internet della Comunità Montana.

Art. 10 - Sala Operativa Intercomunale

Per assicurare le condizioni di operatività del C.O.I. la Comunità Montana si fa promotrice dell'allestimento, presso la propria sede, di una Sala Operativa Intercomunale, alla quale devono affluire tutti i dati inerenti la gestione delle competenze e delle funzioni derivanti

dall'approvazione del Piano Intercomunale.

La Sala Operativa costituisce altresì il centro di emergenza nella quale si riuniscono, in base alla gravità ed all'estensione territoriale dell'evento, i nuclei operativi composti dai componenti del C.O.I. e dai funzionari responsabili delle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Intercomunale opportunamente attivati, in maniera flessibile ed in relazione alla realtà locale, alla gravità dell'emergenza ed alle circostanze correlate all'evento calamitoso in corso, secondo le modalità previste dal Regolamento.

La Sala Operativa, la cui gestione compete alla Comunità Montana, dovrà disporre:

a) di un sistema integrato e sicuro di alimentazione elettrica e di comunicazione atta a resistere ad ogni contingenza;

b) di idonee attrezzature in grado di ricevere tutte le notizie che consentano un rapido e costante monitoraggio degli eventi e della loro evoluzione;

c) di apparati radio per le comunicazioni alternative di emergenza.

Presso la Sala Operativa dovranno essere conservata la cartografia e la strumentazione necessaria alla gestione del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Art. 11 - Verifica

Gli Enti stipulanti si impegnano ad effettuare annualmente la verifica del livello e della qualità dell'attuazione della presente convenzione, nell'ambito territoriale dei Comuni convenzionati.

Tale verifica sarà eseguita sulla base di apposita relazione del Rappresentante del Centro operativo intercomunale redatta tenuto conto degli interventi effettuati, sentito il Comitato Tecnico Intercomunale.

Art. 12 - Durata

La presente convenzione ha validità a far tempo dalla data di sottoscrizione sino a tutto il 31.12. 2012

Art. 13 - Recesso

Prima della scadenza stabilita dall'art. 12 ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione; in tal caso l'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, agli Enti rimanenti. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.

Il recesso di un Ente convenzionato non deve arrecare nocumento agli altri Enti che restano in convenzione, in termini anche di oneri assunti, in forza della convenzione, dal recedente per gli anni successivi al recesso.

Art. 14 - Disposizioni finanziarie

La Comunità Montana si accolla l'onere dell'allestimento della Sala Operativa Intercomunale e della redazione e aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile; ai Comuni competono le spese derivanti dalla redazione e dall'aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile.

In esecuzione delle determinazioni adottate dal Centro operativo intercomunale, le spese generali derivanti dall'attuazione della presente convenzione potranno essere gestite ed anticipate dalla Comunità Montana e poi ripartite tra gli Enti partecipanti sulla base di un prospetto di riparto adottato dal Centro operativo intercomunale. Il ritardo del versamento

delle somme dovute da ciascun Ente alla Comunità Montana che le ha anticipate comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Gli Enti convenzionati, annualmente, stanzieranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale gli eventuali trasferimenti di cui al comma 2.

Le spese derivanti dai singoli interventi effettuati in attivazione della presente convenzione verranno quantificate dal Rappresentante del Centro operativo intercomunale e poste a carico del Comune che ne ha beneficiato.

Art. 15 - Definizione controversie

Le eventuali controversie che potessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati dagli Enti interessati e uno, con funzioni di presidente, nominato d'intesa tra gli arbitri o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo, su istanza della parte più diligente.

Art. 16 - Disposizione transitorie e finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile e, segnatamente, alla Legge del 24 febbraio 1992 n. 225 e al D.P.R. 06.02.1981 n. 66, L.R. 14.04.2003 n. 7, e loro successive modifiche ed integrazioni.

La presente convenzione verrà trasmessa alla Prefettura di Cuneo, alla Provincia di Cuneo ed

al COM di appartenenza.

I legali rappresentanti degli Enti stipulanti sono autorizzati ad apportare alla convenzione quelli modificazioni, integrazioni o adeguamenti non sostanziali che si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito della emanazione dei regolamenti attuativi della citata L.R. n. 7/2003.

Si dà atto che la presente convenzione sostituisce quella – avente il medesimo oggetto stipulata in data 30.12.2004 tra la Comunità Montana e i Comuni Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo e Priola.

La presente viene formata in unico originale.

Letto, confermato e sottoscritto

Garessio, lì 30/11/2007

Per la Comunità Montana

Per il Comune di Alto

Per il Comune di Bagnasco

Per il Comune di Briga Alta

Per il Comune di Caprauna	Tolero Lour
Per il Comune di Garessio	Polerie Arfons
Per il Comune di Nucetto	The Ochsele
Per il Comune di Ormea	Marrie
Per il Comune di Perlo	De Venell
Per il Comune di Priola	- Sona

Approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile

(D.C.G. n°31 del 20.11.2008)

COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE TANARO Garessio

VERBALE DI Deliberazione DEL Consiglio Generale Nº 31

OGGETTO: Adozione del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTI del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 presso la Sala della Comunità Montana.

Esaurite le formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
AIME MASSIMO	X	
ARNALDI RINALDO	X	
BICO ANGELO		X
BISIO SISTO	X	
BOTTERO NICOLETTA		X
CANAVESE FRANCO	X	
CARAZZONE GIUSEPPE	X	
CARRARA SEBASTIANO	X	
CASAGRANDE FABRIZIO WALTER		X
CASTAGNINO SANDRO	X	
DEBERNOCCHI IVO	X	
FERRARIS GIORGIO	X	
GARELLI ENZO	X	
GUIDI FEDERICO	X	
LANFRANCO GIANPAOLO	X	
LANTERI FEDERICA	X	
OBBIA LUCIANO	X	
PATRONE ENNIO	X	
PELAZZA MICHELE ENRICO		X
PENNACINO ANNA MARIA	X	
ROBERI NATALE		X
ROMANO LUCIANO		X
SABATO TIZIANA		X
SAPPA SIMONA	X	
SARTI FRANCO	X	
SICCA RENATO	X	
STAFFARONI ERNESTO		X
TOTALE	19	8

Partecipa alla seduta il Signor ALBERTO DR.SSA PIERA ANGELA in qualità di Segretario.

Il sig. FERRARIS GIORGIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO GENERALE

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la quale i Comuni partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", art. 108, lettera c), per il quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- all'attuazione, in ambito comunale intercomunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e dai piani regionali;
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 13, secondo il quale spettano al Comune funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico:

VISTO l'art. 72 L.R. 44/2000 e successive modifiche, che in attuazione del D.Lgs. 112/1998, ha attribuito ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione in ambito comunale intercomunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla L. 142/1990 (ora D.Lgs. 267/2000) e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.

VISTA la L.R. 14 aprile 2003, n. 7 ed i relativi Regolamenti attuativi, approvati con Decreto del presidente della Giunta Regionale del 18/19/2004, n. 7/R e 8/R e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21/10/2004;

DATO atto che il Regolamento Regionale di disciplina degli Organi e delle Strutture di Protezione civile prevede all'art. 1 che "i Comuni e le aggregazioni di Comuni devono dotarsi di apposito Regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali/intercomunali di protezione civile":

CHE il Regolamento Regionale di programmazione e pianificazione delle attività di Protezione Civile prevede all'art. 4 che "i Comuni con propria deliberazione programmatica, definiscano, sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione, le finalità, gli obiettivi ed i tempi per la redazione del Piano Comunale di Protezione Civile";

CHE i Comuni di Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Ormea, Priola, Perlo e Nucetto appartenenti a questa Comunità Montana hanno adottato apposite delibere programmatiche ai sensi del D.P.G.R. 18/10/2004 n° 7/R, delegando alla Comunità Montana Alta Val Tanaro l'adeguamento del Sistema Intercomunale di Protezione Civile secondo il modello previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 7 e successivi regolamenti attuativi;

CHE la Comunità Montana Alta Val Tanaro e i Comuni di Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Ormea, Priola, Perlo e Nucetto hanno approvato con appositi atti la gestione associata del servizio di protezione civile;

VISTA la convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile sottoscritta in data 30/11/2007;

RICHIAMATI i seguenti documenti:

- la nota del 06/10/2006 prot. n. 3571 con la quale la Comunità Montana inoltrava formale istanza di contributo alla Regione Piemonte per l'aggiornamento del piano di protezione civile intercomunale;
- la nota del 23/05/2007, prot. n. 23016/25.11 con la quale la Regione Piemonte comunicava la concessione di un contributo pari all'80% della somma spesa per quanto sopra;

VISTO il Piano Intercomunale di Protezione Civile predisposto dalla ditta Technical Design s.r.l., di Cuneo (incaricata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 213 del 08/10/2007) e depositato agli atti;

Acquisiti in ordine alla proposta in esame, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", i seguenti pareri:

Regolarità tecnica: a firma del Responsabile del Servizio Tecnico, Ferraris ing. Gino: "La proposta di provvedimento si presenta regolare sotto il profilo tecnico";

Presenti	n°	19
Votanti	n°	19
Astenuti	n°	0
Voti favorevoli	n°	19
Voti contrari	n°	0

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano di Protezione civile intercomunale predisposto in conformità ai disposti della L.R. 14 aprile 2003, n. 7 ed i relativi Regolamenti attuativi, approvati con Decreto del presidente della Giunta Regionale del 18/19/2004, n. 7/R e 8/R e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 42 del 21/10/2004, così come depositato agli atti;
- 2) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché il piano approvato sia inviato all'Ufficio Territoriale di Governo, alla Provincia e alla Regione Piemonte per la formulazione di eventuali osservazioni.

Con separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE FERRARIS GIORGIOF.to	IL SEGRETARIO ALBERTO DR.SSA PIERA ANGELA F.to
Copia conforme per uso amministrativo Garessio, li 21/11/2008	II SEGRETARIO (ALBERTO DRISSA PIERA ANGELA)
Il presente verbale è affisso, a norma dell'a dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a partir	art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000, all'Albo Pretorio re dal giorno 21/11/2008
GARESSIO, li 21/11/2008	
	IL SEGRETARIO ALBERTO DR.SSA PIERA ANGELA F.to
INVIATO:	
_ ALLA PREFETTURA DI CUNEO	ILPROT.N°
PARERI (rilasciati in data odierna):	
_ Parere tecnico: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE SERV.FINANZIARIO
_ Parere tecnico: FAVOREVOLE	IL SEGRETARIO
_ Parere tecnico: FAVOREVOLE	IL DIRETTORE UFFICIO TECNICO FERRARIS ING. GINOF.to
Parere tecnico: FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE SERV. AMMINISTRATIVO

